

1. La "missione" dell'istruzione

Tra le novità della Finanziaria 2008, nel testo approvato dal Senato, c'è anche la classificazione dei suoi diversi contenuti tematici in "missioni". Come a voler sottolineare anche nella forma la valenza finalistica, l'imprescindibilità degli obiettivi assegnati.

La missione n. 22 è dedicata all'istruzione scolastica e contiene due soli articoli, uno ampio e dettagliato, intitolato **"Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola"** e uno assai breve (6 righe), intitolato **"Risorse per l'attività di supporto al settore della scuola"**, che destina una somma considerevole (33 milioni) all'Amministrazione centrale, da utilizzare in tre aree: servizi istituzionali e generali, promozione della cooperazione culturale in Europa e nel mondo, e attività di ricerca e innovazione *"con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale"*.

Ci saranno dunque consistenti risorse (ma bisognerà vedere come saranno ripartiti i 33 milioni nelle tre aree) anche per una approfondita valutazione del sistema di istruzione, condizione preliminare e condizionante del rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola, il vero obiettivo della missione n. 22.

Detto in estrema sintesi, il cuore della missione dell'istruzione scolastica, secondo la lettura e l'ottica del Ministero dell'Economia, è focalizzato sulla riduzione dei costi e sul miglioramento della qualità dei risultati. Attenzione, però: quando parla di risultati la Finanziaria non fa riferimento alla qualità dell'insegnamento o ai livelli di apprendimento degli allievi, ma sempre e soltanto alla ottimizzazione della spesa.

2. Le difficili economie di spesa

L'articolo 94 della Legge finanziaria 2008, attualmente in discussione alla camera dei Deputati e intitolato al rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola, esordisce con un comma che dà dell'efficienza e dell'efficacia una lettura in chiave esplicitamente economica, dove la *"maggiore qualificazione dei servizi scolastici"* viene ricondotta soprattutto alle *"misure di carattere strutturale"*.

Gli interventi di cui si parla, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, stabiliscono infatti quanto segue:

- per l'istruzione liceale, la subordinazione della attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 2000 (attuativo dell'art. 8 del DPR 275, Regolamento dell'autonomia), alla *"valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali"*;
- la determinazione del numero delle classi prime di tutta l'istruzione secondaria di secondo grado *"tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento"*, con l'eccezione degli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo;
- l'eventuale incremento del numero delle classi, da parte del dirigente scolastico interessato, solo previa autorizzazione del competente direttore generale regionale;
- la riconversione del personale già *"riassorbito"* dalla precedente Finanziaria (art. 1, comma 609), entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, *"anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare"*.

Si tratta, come si vede, di misure (alcune di difficile attuazione) che offrono della *"maggiore qualificazione dei servizi scolastici"* soprattutto una chiave interpretativa: quella del contenimento o della riduzione di costi.